

(N. 690)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1954 (V. Stampato N. 1066)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 LUGLIO 1954

---

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503,  
concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sulla benzina.

---

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione della benzina.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI

## ALLEGATO.

*Decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 26 luglio 1954.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

## DECRETA :

## Art. 1.

L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per la benzina è stabilita nella misura di lire 11.200 per quintale.

## Art. 2.

L'aumento d'imposta, stabilito con l'articolo 1, si applica anche alla benzina, che abbia assolto la preesistente aliquota d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia da chiunque posseduta in quantità superiore a 200 quintali.

All'uopo i possessori dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro

dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 3.

La maggiore imposta dovuta in base al precedente articolo 2 deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

## Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo.

## Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 26 luglio 1954.

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO.